

ESTRATTO DELIBERA C.C. n. 73 del 29/10/2012

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2012.
--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione C.C. n.30 del 08/06/2012 avente ad oggetto **“DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA “IMU” – ANNO 2012”**, esecutiva a norma di legge, con la quale sono state deliberate le aliquote IMU anno 2012 nella misura:

A) Aliquota ridotta al 5 per mille per :

a.1)Abitazione principale e relative pertinenze classificate in C/2,C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

a.2)Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (Immobili equiparati ad abitazione principale);

a.3)Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari o ente ad esso subentrato;

B) Aliquota al 10,60 per mille: per immobili classificati o classificabili in categoria D/5-Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro);

C) Aliquota di base al 9,80 per mille : si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti;

Dato atto che l'imposta municipale propria sperimentale è definita e disciplinata in base alle disposizioni dell'art.13 del Decreto Legge 06.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge di conversione 22.12.2011, n. 214 come modificato dalla Legge 26.4.2012 n. 44, degli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 e successive modificazioni in quanto compatibili e del Decreto Legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni in quanto espressamente richiamate, demandando conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria all'anno 2015;

Vista la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze contenente i chiarimenti in materia di << Imposta municipale propria (IMU). Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Chiarimenti.>>;

Considerato altresì che per realizzare, in forma progressiva e territorialmente equilibrata, la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare è istituito con l'art. 2 del richiamato D.Lgs. n. 23/2011 un Fondo sperimentale di riequilibrio nel quale, per la durata di tre anni e comunque fino alla data di attivazione del fondo perequativo, è computata anche la compartecipazione IVA e l'addizionale energia elettrica, la cui consistenza varia in ragione delle differenze del gettito ICI e IMU Sperimentale stimato ad aliquota di base; mentre, in caso di incapienza, ciascun Comune versa allo Stato le somme residue;

Preso atto che, in ragione di quanto sopra indicato, la riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio 2012 rispetto al 2011 – sulla base della rideterminazione del gettito stimato IMU dal Ministero delle Finanze a seguito del gettito effettivo IMU versato in sede di acconto ad aliquota base statale, per il Comune di Predappio risultava in data 30 luglio 2012 di € 752.000,00 ;

Dato atto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha rideterminato in data 15 ottobre 2012 il Fondo sperimentale di riequilibrio in € 508.117,00, con un taglio dei trasferimenti erariali di € 243.933,00;

Considerato che per mantenere il Bilancio di Previsione in equilibrio economico e finanziario, occorre aumentare l'aliquota base IMU dal 9,80 per mille al 10,60 per mille;

Ritenuto però opportuno, causa la crisi economica e nel rispetto degli equilibri di bilancio, prevedere anche un aliquota agevolata per i fabbricati nei quali è esercitata l'attività di impresa direttamente dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento sugli stessi ;

Richiamato l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n. 23/2011 che conferma, per i nuovi tributi previsti dallo stesso provvedimento legislativo, la potestà regolamentare in materia di entrate degli Enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, fissa al 31 dicembre di ogni anno il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti locali, data che può essere differita con Decreto del Ministero dell'Interno;

Visto il decreto del 02 agosto 2012 pubblicato in G.U n.187 del 11 agosto 2012 con il quale si dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali sia differito al 31 ottobre 2012;

Dato atto, altresì, che ai sensi dell'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con effetto dal

1° gennaio dell'anno di riferimento, con conseguente conguaglio in sede di saldo dell'acconto già versato;

Visto inoltre l'art.13, comma 12 bis del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/211 e da ultimo modificato dall'art. 9, comma 3, lettera a) del D.L. 174/2012 che prevede che entro il 31 ottobre 2012 i Comuni possono approvare o modificare la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamato l'art. 42 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- dal Responsabile del Servizio Tributi per quanto concerne la regolarità tecnica;
- dal Ragioniere Capo per quanto concerne la regolarità contabile;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Revisore dei conti, acquisito in atti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267 del 18.08/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012;

DELIBERA

- 1) Di revocare la delibera del C.C n.30 del 08/06/2012;
- 2) Di rideterminare le aliquote IMU per l'anno 2012 come segue:

A) Aliquota ridotta al 5 per mille per :

a.1)Abitazione principale e relative pertinenze classificate in C/2,C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

a.2)Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata(Immobili equiparati ad abitazione principale);

a.3)Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dall'Istituto Autonomo per le Case Popolari o ente ad esso subentrato;

B) Aliquota ridotta al 10,20 per mille per immobili a destinazione artigianale, industriale e commerciale (classificati o classificabili in categoria A/10, C/1, C/3, C/4 ,D/1,D/2,D/3,D/4,D/6,D/7,D/8) posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario; da società di persone, società di capitali, società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali, e direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, (ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo) .

C) **Aliquota di base al 10,60 per mille** : si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti;

3) **Di stabilire che i contribuenti per poter usufruire delle agevolazioni di cui alla lettera a.2) e a.3) e B) devono presentare al Comune, entro il termine previsto per il versamento della rata a saldo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, inerente al possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dall'ufficio tributi, a pena di decadenza dei benefici, con conseguente recupero dell'imposta non versata oltre sanzioni ed interessi.**

Le autocertificazioni hanno effetto anche per le annualità successive sempreché non si verifichino modifiche dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Le autocertificazioni saranno soggette alle verifiche di legge.

4) Di dare atto che **le detrazioni** sono le seguenti:

- **per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l'importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- **per l'anno 2012 la detrazione** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni oppure dell'importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare **adibita ad abitazione principale**; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 oppure l'importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;

5) Di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012;**

6) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

7) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.